

**Soluzioni
per il tuo
lavoro**



Condizioni di Assicurazione | Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Vittoria Tutela Colpa Grave Estesa

Documento redatto secondo le linee guida Contratti Semplici e Chiari del tavolo tecnico ANIA | Associazioni Consumatori | Associazioni Intermediari.

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 10/04/2023



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto Vittoria Assicurazioni.

Vittoria Tutela Colpa Grave Estesa è il prodotto assicurativo di tutela legale per l'attività di dipendente presso un ente pubblico.

Le garanzie sono descritte nel dettaglio all'interno delle Condizioni di Assicurazione e possono essere acquistate singolarmente o in combinazione, a seconda delle necessità.

Diventando nostro Cliente, Lei non acquista solo una copertura assicurativa, ma potrà contare sul supporto e la consulenza di esperti professionisti del settore, in grado di assisterLa per ogni necessità di carattere assicurativo.

Cordialmente

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Le frasi evidenziate graficamente tramite l'utilizzo di sfondo pieno tono su tono prevedono:

- oneri e obblighi di comportamento a carico del contraente e dell'assicurato;
- nullità e decadenze;
- operatività delle garanzie (limiti ed esclusioni).

Indice

Glossario	pag. 3
Sezione 1: Che cosa è assicurato?	pag. 4
ARTICOLO 1.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	
ARTICOLO 1.2 – COME OPERANO LE GARANZIE	
ARTICOLO 1.3 – CHI È ASSICURATO	
Sezione 2: Che cosa non è assicurato?	pag. 6
ARTICOLO 2.1 – ESCLUSIONI	
Sezione 3: Ci sono limiti di copertura?	pag. 7
ARTICOLO 3.1 – QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DALL'ASSICURATORE	
Sezione 4: Dove vale la copertura?	pag. 8
ARTICOLO 4.1 – ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE	
Sezione 5: Che obblighi ho? che obblighi ha l'impresa?	pag. 9
ARTICOLO 5.1 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	
ARTICOLO 5.2 – MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI	
ARTICOLO 5.3 – QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI: I CASI DI DECADENZA	
ARTICOLO 5.4 – ESONERO DI RESPONSABILITÀ	
ARTICOLO 5.5 – ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI	
ARTICOLO 5.6 – ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO	
ARTICOLO 5.7 – CORRETTA INFORMAZIONE SUL RISCHIO CHE VIENE ASSUNTO	
ARTICOLO 5.8 – COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL RISCHIO	
ARTICOLO 5.9 – MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON L'ASSICURATORE	
ARTICOLO 5.10 – PRESCRIZIONE	
Sezione 6: Quando e come devo pagare?	pag. 13
ARTICOLO 6.1 – A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L'ASSICURAZIONE	
Sezione 7: Quando comincia la copertura e quando finisce?	pag. 14
ARTICOLO 7.1 – PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO	
ARTICOLO 7.2 – QUANDO UN SINISTRO È CONSIDERATO IN GARANZIA	

Sezione 8: Come posso disdire la polizza?

pag. 16

ARTICOLO 8.1 – IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO

ARTICOLO 8.2 – COME E QUANDO SI RINNOVA LA COPERTURA

ARTICOLO 8.3 – RECESSO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO O A SEGUITO DI SINISTRO

Disposizioni che regolano il contratto in generale

pag. 17

ARTICOLO 9 – FORO COMPETENTE

ARTICOLO 10 – TASSE E IMPOSTE

ARTICOLO 11 – RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

ARTICOLO 12 – INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI

Glossario

I termini riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO" nelle presenti condizioni di ASSICURAZIONE hanno il significato a loro attribuito di seguito.

- **ARBITRATO:** è una procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le **PARTI** possono adire per definire una **CONTROVERSIA** o evitarne l'insorgenza. È parificata a un'azione in giudizio.
- **ASSICURATO:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'**ASSICURAZIONE**.
- **ASSICURATORE:** Vittoria Assicurazioni S.p.A.
- **ASSICURAZIONE:** il contratto di **ASSICURAZIONE**.
- **CONTRAENTE:** chi stipula il contratto di **ASSICURAZIONE**.
- **CONTROVERSIA:** lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal **DIRITTO CIVILE**.
- **DANNO ERARIALE:** danno sofferto dallo Stato o da un altro ente pubblico a causa dell'azione o dell'omissione di un soggetto che agisce per conto della pubblica amministrazione in quanto funzionario, dipendente o, comunque, inserito in un suo apparato organizzativo.
- **DAS:** D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
- **DELITTO:** è una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione.
- **DOLOSO:** comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge.
- **EVENTO:** fatto dannoso che dà origine al **SINISTRO**.
- **MASSIMALE:** la somma entro la quale l'**ASSICURATORE** risponde per ogni **SINISTRO**.
- **PARTI:** il **CONTRAENTE** e l'**ASSICURATORE**.
- **PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO:** periodo compreso tra la data di effetto retroattivo dell'**ASSICURAZIONE** e la data di scadenza del contratto, compresi gli eventuali rinnovi.
- **PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO:** periodo intercorrente tra la data di decorrenza indicata in **POLIZZA** e la data di scadenza della **POLIZZA**.
- **POLIZZA:** il documento che prova l'**ASSICURAZIONE**.
- **POSTUMA:** periodo in cui si garantiscono i **SINISTRI** avvenuti nel **PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO** ma di cui l'**ASSICURATO** è venuto a conoscenza dopo la scadenza.
- **PREMIO:** la somma dovuta dal **CONTRAENTE** all'**ASSICURATORE** a fronte della stipulazione dell'**ASSICURAZIONE**.
- **SINISTRO:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- **SPESE PERITALI:** spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle **PARTI** (C.T.P. - consulente di parte).

Sezione 1 – Che cosa è assicurato?

ARTICOLO 1.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1.1.1. L'ASSICURATORE tutela i diritti del CONTRAENTE/ASSICURATO negli EVENTI relativi all'esercizio delle proprie mansioni e incarichi conformi alle fasce di rischio indicate in POLIZZA presso la Pubblica Amministrazione o gli Enti pubblici economici o territoriali.

1.1.2. La garanzia opera per:

- a) difendersi in un procedimento per giudizio di responsabilità amministrativa per DANNO ERARIALE davanti alla Corte dei Conti;
- b) difendersi in un procedimento penale.

1.1.3. In relazione a tali EVENTI, l'ASSICURATORE offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **fino all'importo del MASSIMALE indicato in POLIZZA e alle condizioni stabilite da questo contratto.**

1.1.4. Per i medesimi EVENTI l'ASSICURATORE, su richiesta del CONTRAENTE/ASSICURATO, eroga consulenza legale telefonica per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

ARTICOLO 1.2 - COME OPERANO LE GARANZIE

1.2.1. Tutte le garanzie operano esclusivamente:

- a) se il CONTRAENTE/ASSICURATO dimostra di aver chiesto il patrocinio legale all'Ente di appartenenza;
- b) a seguito di sentenza o provvedimento definitivo. Non sono previsti anticipi di spese in attesa della definizione del giudizio.

1.2.2. Le garanzie operano alle condizioni di seguito indicate:

- a) se l'Ente di appartenenza è obbligato a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL in materia di patrocinio legale e interviene rimborsando le spese sostenute, **l'ASSICURATORE rimborsa al CONTRAENTE/ASSICURATO il residuo, quantificato nella differenza tra il rimborso ottenuto dall'Ente e quanto speso dal CONTRAENTE/ASSICURATO;**
- b) se l'Ente esprime il proprio rifiuto di pagamento delle spese legali tramite una comunicazione espressa e scritta, perché non obbligato a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL in materia di patrocinio legale o per conflitto di interesse, **la POLIZZA opera nei limiti del MASSIMALE indicato in POLIZZA e a seguito di sentenza o provvedimento definitivo;**
- c) se l'Ente di appartenenza è obbligato a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL ma oppone il proprio silenzio per un periodo stabilito in un minimo di 90 giorni, o rifiuta per iscritto il pagamento per motivi diversi da quelli indicati nel punto precedente, tra cui la mancanza di liquidità, **l'ASSICURATORE rimborsa al CONTRAENTE/ASSICURATO le spese dovute al legale per la propria attività avendo come riferimento i valori minimi dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, anche se le spese sostenute dal CONTRAENTE/ ASSICURATO sono superiori.**

1.2.3. Per la **difesa da responsabilità amministrativa** per DANNO ERARIALE dinnanzi alla Corte dei Conti la garanzia opera anche per le spese di assistenza legale dell'avvocato per la presentazione di deduzioni scritte a seguito dell'invito a dedurre; per le spese sostenute in questa fase è previsto un **limite di 3.000,00 euro se non si instaura un procedimento a carico del CONTRAENTE/ASSICURATO.**

1.2.4. Se i rischi oggetto di questa **ASSICURAZIONE** risultano garantiti in tutto o in parte anche da una **POLIZZA** di RC patrimoniale del **CONTRAENTE/ASSICURATO**, la presente **POLIZZA** opera secondo le modalità previste all'art. 5.6. **L'ASSICURATORE** garantisce in ogni caso le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio dell'**ASSICURATORE** di Responsabilità Civile patrimoniale **con il limite massimo di 3.000,00 €**.

ARTICOLO 1.3 - CHI È ASSICURATO

1.3.1. Le garanzie operano a favore del **CONTRAENTE/ASSICURATO** appartenente alla fascia di rischio indicata in **POLIZZA**.

1.3.2. Le fasce di rischio sono le seguenti, in ordine di rischio decrescente:

FASCIA A Segretario comunale, Segretario generale, Direttore generale, Preside di Istituto scolastico

FASCIA B Direttore amministrativo, Dirigente, Responsabile di Posizione Organizzativa

FASCIA C Dipendenti

1.3.3. Se il **CONTRAENTE/ASSICURATO** esercita più di una carica, la garanzia viene estesa a tutte le cariche svolte **purché sia espressamente richiamata in POLIZZA l'indicazione "più cariche"**. Deve essere inoltre indicata in **POLIZZA** la fascia di rischio più elevata.

1.3.4. Se dopo la firma del contratto il **CONTRAENTE/ASSICURATO** acquisisce, varia o termina uno o più incarichi o mansioni presso l'Ente o gli Enti di appartenenza o in qualsiasi altra pubblica amministrazione, la garanzia si estende automaticamente a tali integrazioni o modifiche, anche se rientrano in fasce di rischio diverse. **Questa estensione rimane valida solo fino alla prima scadenza annuale del contratto; dopo tale scadenza, il CONTRAENTE/ASSICURATO ha l'obbligo di sostituire il contratto con uno nuovo che rispecchi gli incarichi ricoperti per la nuova annualità assicurativa.**

1.3.5. In caso di morte del **CONTRAENTE/ASSICURATO**, per i **SINISTRI** avvenuti durante il **PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO** sono assicurati i suoi eredi legittimi o testamentari.

Sezione 2 – Che cosa non è assicurato?

ARTICOLO 2.1 – ESCLUSIONI

2.1.1. La garanzia è esclusa:

- a) per la materia amministrativa, fiscale e tributaria, tranne per responsabilità per DANNO ERARIALE e per procedimenti penali in tali materie;
- b) per fatti conseguenti a EVENTI bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, atti di vandalismo, scioperi e serrate;
- c) per CONTROVERSIE di natura civile, salvo quanto attiene la chiamata in causa delle Compagnie di ASSICURAZIONE (prevista all'art. 1.2.4);
- d) per procedimenti che derivano dalla proprietà o guida di veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
- e) per EVENTI che derivano da fatto DOLOSO del CONTRAENTE/ASSICURATO; se il CONTRAENTE/ASSICURATO è indagato o imputato in un procedimento penale per DELITTO DOLOSO, la garanzia opera solo se vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale), derubricazione del reato da DOLOSO a colposo, o se il CONTRAENTE/ASSICURATO viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile, escluse le cause di estinzione del reato;
- f) per procedimenti amministrativi davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) e Consiglio di Stato;
- g) per procedimenti che riguardano il pagamento di multe, ammende e sanzioni applicate direttamente al CONTRAENTE/ASSICURATO;
- h) per CONTROVERSIE nei confronti di DAS;
- i) se il CONTRAENTE/ASSICURATO svolge l'attività in ambito medico-sanitario.

Sezione 3 – Ci sono limiti di copertura?

ARTICOLO 3.1 - QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DALL'ASSICURATORE

3.1.1. L'ASSICURATORE non si fa carico delle seguenti spese:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 5.2 e 5.3;
- b) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- c) spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni; per quanto previsto dall'articolo 1.2.2. lettera c) vengono presi a riferimento i soli valori minimi;
- d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio;
- f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico del CONTRAENTE/ASSICURATO secondo il principio di solidarietà¹;
- g) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- h) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per il CONTRAENTE/ASSICURATO esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

¹ (art. 1292 del codice civile)

Sezione 4 – Dove vale la copertura?

ARTICOLO 4.1 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

4.1.1. Le garanzie operano per i **SINISTRI** che avvengono in Italia e devono essere trattati negli uffici giudiziari italiani.

4.1.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per **SINISTRI** avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

Sezione 5 – Che obblighi ho? Che obblighi ha l'Impresa?

L'Impresa Assicuratrice ha scelto di affidare la gestione dei SINISTRI di Tutela Legale a DAS, cui dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai SINISTRI.

ARTICOLO 5.1 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

5.1.1. Per richiedere le prestazioni previste il CONTRAENTE/ASSICURATO deve segnalare l'accaduto a DAS appena possibile. La denuncia del SINISTRO deve essere effettuata, a scelta del CONTRAENTE/ASSICURATO, con una delle seguenti modalità:

- a) chiamando dall'Italia il numero verde 800.666.000, dall'estero il numero +39 045 8378959, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00;
- b) tramite e-mail a: sinistri@das.it o per posta ordinaria a: DAS S.p.A. - Via E. Fermi 9/b - 37135 Verona.

5.1.2. DAS raccoglie la richiesta (denuncia di SINISTRO), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di EVENTO accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

5.1.3. Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese del CONTRAENTE/ASSICURATO, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

5.1.4. Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, il CONTRAENTE/ASSICURATO deve inviare a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di SINISTRO e ogni notizia utile alla gestione del suo caso entro i termini utili per la sua difesa.

5.1.5. In caso di procedimento penale, il CONTRAENTE/ASSICURATO deve denunciare il SINISTRO quando ha inizio l'azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

5.1.6. Per richiedere una consulenza legale telefonica il CONTRAENTE/ASSICURATO deve chiamare il numero verde 800.666.000 e fornire il numero di POLIZZA e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

ARTICOLO 5.2 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

5.2.1. DAS, ricevuta la denuncia del SINISTRO e verificata l'operatività della copertura, trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) il CONTRAENTE/ASSICURATO può indicare a DAS un legale di propria fiducia; se il CONTRAENTE/ASSICURATO non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;
- b) il CONTRAENTE/ASSICURATO deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
- c) se nel corso dello stesso grado di giudizio il CONTRAENTE/ASSICURATO decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività e fasi processuali già svolte e liquidate al primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

5.2.2. Le prestazioni vengono erogate solo a seguito di una sentenza o di un provvedimento definitivo secondo quanto previsto all'articolo 1.2.1. Non sono previsti anticipi di spese a legali o a periti nel corso del procedimento. Per ottenere il rimborso, il CONTRAENTE/ASSICURATO deve inviare la documentazione attestante il mancato o parziale rimborso delle spese da parte dell'Ente di appartenenza.

5.2.3. DAS gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (SINISTRO unico):

- a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
- b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo EVENTO-fatto;
- c) se l'EVENTO che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

5.2.4. Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'ASSICURATO, DAS entro 30 giorni:

- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

ARTICOLO 5.3 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI: I CASI DI DECADENZA

Per avere diritto alle prestazioni previste dalle garanzie, il CONTRAENTE/ASSICURATO deve rispettare le seguenti disposizioni:

- a) deve denunciare il SINISTRO appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa;
- b) deve aggiornare DAS appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS;
- d) deve dimostrare di aver richiesto all'Ente di appartenenza il patrocinio legale e, successivamente, deve informare DAS sull'esito della richiesta di patrocinio.

ARTICOLO 5.4 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

5.4.1. DAS e l'ASSICURATORE non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

5.4.2. DAS e l'ASSICURATORE non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste del CONTRAENTE/ASSICURATO.

ARTICOLO 5.5 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

5.5.1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra il CONTRAENTE/ASSICURATO e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia il CONTRAENTE/ASSICURATO sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle PARTI o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

5.5.2. Il CONTRAENTE/ASSICURATO e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le PARTI.

5.5.3. L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole al CONTRAENTE/ASSICURATO, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione il CONTRAENTE/ASSICURATO ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del MASSIMALE previsto dalla POLIZZA.

5.5.4. Se il **CONTRAENTE/ASSICURATO** intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

ARTICOLO 5.6 - ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO

Se a favore del **CONTRAENTE/ASSICURATO** opera un'altra **ASSICURAZIONE** di Responsabilità civile patrimoniale o di tutela legale che copre il medesimo rischio, la garanzia di questo contratto opera a esaurimento del **MASSIMALE** di tali **POLIZZE**. Se le condizioni di **ASSICURAZIONE** di tali **POLIZZE** prevedono che la garanzia operi anch'essa in secondo rischio, questo contratto opera in proporzione al **MASSIMALE** complessivamente assicurato con tutte le **POLIZZE** sottoscritte².

ARTICOLO 5.7 - CORRETTA INFORMAZIONE SUL RISCHIO CHE VIENE ASSUNTO

5.7.1. Il **CONTRAENTE/ASSICURATO** deve fornire all'**ASSICURATORE** tutte le informazioni necessarie per una corretta individuazione del rischio.

5.7.2. Le dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, fornite in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'**ASSICURAZIONE**³.

ARTICOLO 5.8 - COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL RISCHIO

5.8.1. Il **CONTRAENTE/ASSICURATO** è tenuto a comunicare ogni circostanza che aggrava il rischio assicurato in sede di rinnovo annuale del contratto.

5.8.2. Se l'**ASSICURATORE** viene a conoscenza di circostanze aggravanti che comportano un **PREMIO** maggiore, richiede al **CONTRAENTE/ASSICURATO** la sostituzione del contratto con uno nuovo, fatto salvo il diritto di recesso⁴.

5.8.3. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in costanza di contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'**ASSICURAZIONE**⁵.

5.8.4. Il **CONTRAENTE/ASSICURATO** può comunicare per iscritto all'**ASSICURATORE** anche la diminuzione del rischio. L'**ASSICURATORE**, al termine dell'annualità assicurativa, sostituisce il contratto in essere con uno nuovo fatto salvo il diritto di recesso da parte della stessa⁶.

ARTICOLO 5.9 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON L'ASSICURATORE

5.9.1. Tutte le comunicazioni che il **CONTRAENTE/ASSICURATO** effettua ai fini del presente contratto devono essere fatte per iscritto, se non indicato diversamente nelle Condizioni di **ASSICURAZIONE**, e vanno indirizzate all'**ASSICURATORE** o all'intermediario cui la **POLIZZA** è assegnata.

5.9.2. Le comunicazioni con l'**ASSICURATORE** possono avvenire:

- a) mediante lettera raccomandata a Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano;
- b) mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

5.9.3. Per denunciare un **SINISTRO**, il **CONTRAENTE/ASSICURATO** deve utilizzare il canale telefonico o le altre modalità indicate all'articolo 5.1.

² in deroga a quanto previsto dall'art. 1910 del Codice Civile.

³ come previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile

⁴ come previsto dall'art. 1898 del codice civile

⁵ come previsto dall'art. 1898 del codice civile

⁶ come previsto dall'art. 1897 del codice civile

5.9.4. Per esercitare il recesso a seguito di **SINISTRO** il **CONTRAENTE/assicurato** dovrà seguire le modalità indicate all'articolo 8.3.

5.9.5. Se il contratto è intermediato da un broker, le comunicazioni che il **CONTRAENTE/ASSICURATO** fa al broker impegnano l'**ASSICURATORE** a condizione che la stessa ne venga a conoscenza; ogni comunicazione fatta dall'**ASSICURATORE** al broker si intende come fatta al **CONTRAENTE/ASSICURATO**.

ARTICOLO 5.10 - PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda⁷. Da ciò ne deriva che le denunce di **SINISTRO** e/o le comunicazioni ricevute oltre due anni da quando poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comporteranno per il **CONTRAENTE/ASSICURATO** la perdita del diritto alla prestazione.

⁷ ai sensi dell'art. 2952 del codice civile

Sezione 6 – Quando e come devo pagare?

ARTICOLO 6.1 - A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L'ASSICURAZIONE

6.1.1. L'importo che il **CONTRAENTE/ASSICURATO** deve pagare è il **PREMIO** ed è riportato in **POLIZZA**. Il pagamento è annuale.

6.1.2. Il **PREMIO** deve essere pagato all'intermediario a cui la **POLIZZA** è assegnata, oppure direttamente all'**ASSICURATORE**, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente.

Sezione 7 – Quando comincia la copertura e quando finisce?

ARTICOLO 7.1 - PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO

7.1.1. L'ASSICURAZIONE decorre dalle ore 24 del giorno indicato in POLIZZA se il PREMIO è stato pagato entro tale data. Se il PREMIO è stato pagato, in tutto o in parte, in data successiva, l'ASSICURAZIONE produce i suoi effetti dalle ore 24 del giorno del pagamento.

7.1.2. L'ASSICURAZIONE scade il giorno indicato in POLIZZA se non viene rinnovata. Il rinnovo è tacito di anno in anno in mancanza di disdetta con le modalità indicate alla sezione 8.

7.1.3. Se il CONTRAENTE/ASSICURATO non paga le rate di PREMIO successive, l'ASSICURAZIONE si sospende dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e torna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, a parziale deroga dell'art. 1901 del codice civile.

ARTICOLO 7.2 - QUANDO UN SINISTRO È CONSIDERATO IN GARANZIA

7.2.1. Per determinare la data in cui avviene un SINISTRO, l'ASSICURATORE considera la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto da parte del CONTRAENTE/ASSICURATO.

7.2.2. Se l'EVENTO si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, l'ASSICURATORE prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

7.2.3. Un SINISTRO rientra nell'oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO e se il CONTRAENTE/ASSICURATO ne è venuto a conoscenza entro la scadenza della POLIZZA.

7.2.4. La garanzia opera inoltre per i SINISTRI che derivano da fatti posti in essere nel periodo precedente la data di decorrenza della POLIZZA indicato sul frontespizio. A tal fine, il CONTRAENTE/ASSICURATO dichiara di non essere a conoscenza di alcuna circostanza, atto o fatto che possa determinare l'insorgere di un SINISTRO in garanzia a termini di questo contratto.

7.2.5. La garanzia opera anche prima della notifica al CONTRAENTE/ASSICURATO dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo⁸.

7.2.6. Nel caso di pensionamento o morte del CONTRAENTE/ASSICURATO o di cessazione dell'attività presso l'Ente di appartenenza per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l'ASSICURAZIONE è comunque operante per i SINISTRI avvenuti nel PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO ma dei quali il CONTRAENTE/ASSICURATO è venuto a conoscenza nei 5 (cinque) anni successivi al verificarsi dei predetti EVENTI e che sono stati denunciati all'ASSICURATORE nei termini di legge.

7.2.7. La garanzia si estende agli EVENTI che sono avvenuti durante la validità di una precedente POLIZZA di tutela legale firmata dal CONTRAENTE/ASSICURATO anche con altro ASSICURATORE e dei quali il CONTRAENTE/ASSICURATO viene a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente ASSICURATORE, se si verificano allo stesso tempo tutti i seguenti presupposti:

- a) questa POLIZZA deve avere continuità temporale ovvero segue senza alcuna interruzione la POLIZZA del precedente ASSICURATORE;
- b) il SINISTRO riguarda una garanzia prevista sia dalla POLIZZA del precedente ASSICURATORE sia da questo contratto;

⁸ artt. 374-376 del codice di procedura penale

- c) il CONTRAENTE/ASSICURATO deve aver denunciato il SINISTRO al precedente ASSICURATORE e questi deve avere rifiutato la prestazione della garanzia esclusivamente in quanto denunciato dopo il periodo di POSTUMA, o se la POSTUMA decade a seguito della sottoscrizione di questo contratto;
- d) il SINISTRO deve essere denunciato a DAS entro il PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO.

DAS avvia la gestione del caso applicando le condizioni previste da questo contratto.

Sezione 8 – Come posso disdire la polizza?

ARTICOLO 8.1 - IL DIRITTO DI RECESSO

8.1.1. Una volta firmata la POLIZZA e pagato il PREMIO il CONTRAENTE/ASSICURATO ha 30 giorni per ripensarci e decidere di recedere dal contratto comunicandolo per iscritto. A seguito di tale comunicazione l'ASSICURAZIONE cessa dalla data di decorrenza e il PREMIO pagato viene rimborsato **al netto delle imposte assicurative di legge.**

8.2.2. Se il CONTRAENTE/ASSICURATO richiede una prestazione all'ASSICURATORE prima dei 30 giorni utili, la POLIZZA si considera definitivamente accettata dal CONTRAENTE.

ARTICOLO 8.2 - COME E QUANDO SI RINNOVA LA COPERTURA

Se il CONTRAENTE/ASSICURATO o l'ASSICURATORE non intendono rinnovare l'ASSICURAZIONE alla scadenza, devono comunicarlo per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. La disdetta va comunicata secondo le modalità indicate dall'articolo 5.9.2.

ARTICOLO 8.3 - RECESSO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO O A SEGUITO DI SINISTRO

8.3.1. Se il CONTRAENTE/ASSICURATO non ha più bisogno dell'ASSICURAZIONE perché il rischio cessa, deve inviare apposita comunicazione scritta all'ASSICURATORE trasmettendo prova della cessazione del rischio. Rimane l'obbligo per il CONTRAENTE/ASSICURATO di pagare le rate del PREMIO nel frattempo già scadute e non corrisposte.

8.3.2. Dopo ogni denuncia di SINISTRO e fino al 60° giorno dall'archiviazione della pratica, sia il CONTRAENTE/ASSICURATO sia l'ASSICURATORE possono recedere dall'ASSICURAZIONE. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Se a recedere è il CONTRAENTE/ASSICURATO, l'ASSICURAZIONE cessa il giorno in cui l'ASSICURATORE riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è l'ASSICURATORE, l'ASSICURAZIONE cessa 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione di recesso da parte del CONTRAENTE/ASSICURATO.

8.3.3. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, l'ASSICURATORE rimborsa la parte di PREMIO relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, **al netto delle imposte.**

Disposizioni che regolano il contratto in generale

ARTICOLO 9 - FORO COMPETENTE

Per ogni CONTROVERSIA che riguarda l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di questo contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o dove ha sede legale il CONTRAENTE/ ASSICURATO.

ARTICOLO 10 - TASSE E IMPOSTE

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti da questo contratto sono a carico del CONTRAENTE, anche se il loro pagamento è stato anticipato dall'ASSICURATORE.

ARTICOLO 11 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

L'ASSICURAZIONE è regolata da questo contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalla legge italiana.

ARTICOLO 12 - INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI

L'ASSICURATORE non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a liquidare un SINISTRO o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del SINISTRO o l'erogazione della prestazione espone l'ASSICURATORE a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Società per Azioni | Sede Via Ignazio
Gardella 2 | 20149 Milano | Italia Capitale
Sociale Euro 67.378.924 interamente
versato | Codice Fiscale e N. d'iscrizione del
Registro Imprese di Milano 01329510158
R.E.A. N. 54871 | Iscritta all'albo Imprese di
Assicurazione e Riassicurazione Sez. I
N.1.00014 | Società facente parte delGruppo
Vittoria Assicurazioni iscritto all'albo dei
Gruppi Assicurativi N.008 | Soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
della Capogruppo Yafa S.p.A.



1921



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

PB014706-CGA-EDZ-0423